



Roma,

25 novembre 2011

Al Presidenti dei Comitati  
e delle Divisioni della L.N.D.

Protocollo:

2614/CT/MC/sc

LORO SEDI

## CIRCOLARE N°24

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 9 – 2011 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 23 novembre 2011.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio



CARIGE ASSICURAZIONI

MONDO

molten  
*For the real game*

Italgreen

UNIECO  
Green

LIMONTA

iGuzzini

DOLOMITA  
DOLOMITA

italgest

errea  
Fornitore Tecnico Ufficiale

Enel

23 novembre 2011

prot. n. 11.656

UFFICIO STUDI TRIBUTARI  
CIRCOLARE N. 9 – 2011

Oggetto: Legge di stabilità 2012 -

Sul S.O. n. 234/L alla G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, è stata pubblicata la legge di stabilità 2012, n. 183 del 12 novembre u.s., in vigore dal prossimo 1° gennaio 2012.

Si riportano di seguito le principali disposizioni che possono riguardare le società destinatarie della presente Circolare.

*Sostituzione della contabilità semplificata con gli e/c bancari*

Il comma 10 dell'art. 14 prevede che i soggetti in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili **sempreché questi effettuino tutte le operazioni attive e passive con strumenti tracciabili quali i bonifici bancari, assegni, ricevute bancarie (Ri.ba), carte di credito prepagate o di debito (bancomat).**

Destinatari della disposizione sono, tra l'altro, anche gli enti non commerciali e, quindi, le associazioni sportive dilettantistiche che hanno ricavi annuali "commerciali" non superiori a 400.000 euro per le prestazioni di servizi o a 700.000 euro per le altre attività. Giova far presente che per i soggetti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. Poiché le associazioni sportive dilettantistiche svolgono, prevalentemente se non addirittura soltanto, attività di prestazioni di servizi, il limite previsto per essere destinatari delle norme in argomento è quello di € 400.000, così fissato dal decreto sviluppo n. 70 del 13 maggio 2011, all'art. 7, comma 2, punto m).

Con la disposizione introdotta dal comma 10 dell'art. 14, sarà sufficiente la descrizione dell'operazione attiva e passiva dell'associazione sportiva nel conto corrente laddove rileveranno tutti i movimenti evidenziando quelli che interessano l'attività commerciale, i quali, a loro volta

potranno costituire la contabilità, ai fini fiscali, dell'associazione stessa relativamente alla propria attività commerciale. A tale riguardo, occorrerà tenere conto anche dei costi cd. "promiscui".

E' opportuno rilevare che non è stato eliminato alcun altro adempimento fiscale, quali, ad esempio, il principio della competenza, l'invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro né cambiano i metodi di determinazione del reddito.

#### *Versamenti IVA trimestrali*

Con il successivo comma 11 del medesimo art. 14 è stata introdotta la possibilità di effettuare le liquidazioni ed i versamenti trimestrali IVA per i soggetti in contabilità semplificata e, quindi, con gli stessi valori fissati per il medesimo regime di contabilità semplificata di cui al precedente comma 10.

#### *Collegi sindacali per le s.r.l.*

Con i commi da 12 a 16 dello stesso art. 14, sono state introdotte rilevanti novità in materia di collegi sindacali con la modifica dell'art. 2477 del c.c..

Per le società a r.l. la nomina di un solo sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore ad € 20.000. La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la s.r.l., tra l'altro, per due esercizi consecutivi supera due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c. e cioè:

- 1-attivo patrimoniale non superiore a € 4.400.000;
- 2-ricavi non superiori a € 8.000.000;
- 3-numero dipendenti occupati in media nell'esercizio non superiore a 50 unità.

Di fatto viene abolita l'obbligatorietà del collegio sindacale composto da tre/cinque membri.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti di cui sopra deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina di un sindaco.

#### *Collegio sindacale nelle S.p.A.*

Per le società per azioni, aventi ricavi o patrimonio inferiori ad un milione di euro, lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

### *Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive*

Il comma 1 dell'art. 15 prevede che i certificati sono sostituiti da dichiarazioni degli interessati e che i certificati anagrafici hanno durata illimitata. Inoltre, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere certificati attestanti dati già in possesso degli uffici ma devono acquisirli in modo interno o accettare le dichiarazioni sostitutive dei privati. Anche le informazioni, finora oggetto del documento sulla regolarità contributiva (DURC), vengono acquisite d'ufficio.

### *Apprendistato - Sgravi contributivi – Aumento aliquota gestione separata*

L'art. 22 prevede al primo periodo del comma 1, che, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal prossimo 1° gennaio, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello dell'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Il secondo periodo dello stesso comma 1, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un punto d'aliquota contributiva pensionistica dovuta alla gestione separata INPS per i lavoratori autonomi, quali, ad esempio, i titolari di contratto di collaborazione. Passa, quindi, al 27,7% la contribuzione per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria ed al 18% quella per coloro che sono già assicurati o pensionati.

Il successivo comma 7 prevede la possibilità per le regioni di disporre la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP delle somme erogate ai lavoratori sulla base di contratti collettivi aziendali, mentre con il comma 9 si autorizza l'Enpals a svolgere attività di collocamento con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo.

### *Cinque per mille 2012*

Infine, con l'art. 33, comma 11, è confermata anche per il 2012, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011, la disciplina del 5 per mille, di cui al d.p.c.m. 23 aprile 2010, pubblicato sulla G.U. n. 131 dell'8 giugno 2010, destinando alla medesima l'importo di 400 milioni di euro.